

DECRETO n. XX/2015

**Riordino normativo, standard tecnico, sottosistemi materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo.
Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli, come indicato nel D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191, articolo 16.**

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera a), che prevede che l'Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, e che emani le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 di attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 recante attuazione della direttiva 2008/110/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e di modifica del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 del Direttore dell'Agenzia concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTO il Decreto n. 15/2010 del 13 dicembre 2010 del Direttore dell'Agenzia concernente le norme per l'ammissione tecnica e per la circolazione dei mezzi d'opera;

VISTA la Decisione della Commissione 2009/965/CE del 30 novembre 2009 riguardante il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTA la Decisione della Commissione 2011/155/UE del 9 marzo 2011 riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "materiale rotabile – locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI Loc&Pas);

VISTO il Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione del 13 marzo 2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile-carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (di seguito STI Carri);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione del 2 dicembre 2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile-carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 321/2013;

VISTA la Decisione n. 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Controllo-Comando e Segnalamento" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI CCS) e s.m.i.;

VISTO la Decisione n. 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2014, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI Esercizio);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione del 18/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI INF);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione del 18/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "energia" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI ENE);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione del 18/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente la "sicurezza nelle gallerie ferroviarie" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI Gallerie);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione del 18/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità per "l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (di seguito STI PRM);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione del 26/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Materiale rotabile - rumore" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI Rumore)

VISTE le ultime versioni delle specifiche tecniche di interoperabilità concernenti la "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie" del sistema ferroviario dell'unione europea e per "l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta";

VISTE le note di questa Agenzia prot. 009324/2013 del 20/12/2013 e prot. 009053/2014 del 19/12/2014 con cui è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agli operatori ferroviari, per un loro parere in merito, la bozza di standard tecnico "Norme tecniche nazionali in materia di veicoli ferroviari relative alle autorizzazioni di messa in servizio, come indicato nella direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, articolo 17";

TENUTO CONTO delle osservazioni ricevute dai vari operatori ferroviari a seguito della consultazione pubblica con gli operatori ferroviari formalizzata con note ANSF prot. 009324/2013 del 20/12/2013 e prot. 009053/2014 del 19/12/2014;

CONSIDERATO che le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) relative al sottosistema "materiale rotabile - locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" (STI

Loc&Pas) e "materiale rotabile - carri merci" (STI Carri) del sistema ferroviario dell'Unione europea, contengono "punti in sospeso" e "casi specifici" per i quali si applicano, ai sensi dell'articolo 17 - paragrafo 3 della Direttiva 2008/57/CE, le norme tecniche in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi oggetto del presente decreto;

CONSIDERATO che per la verifica della compatibilità tecnica del veicolo conforme alle STI con la rete ferroviaria italiana, sia nel caso di prima autorizzazione che di autorizzazione supplementare in quanto già autorizzato in un altro Stato membro, è necessario applicare le disposizioni nazionali relativamente ai requisiti da rispettare e le verifiche necessarie;

CONSIDERATO che per la verifica della compatibilità tecnica fra i sottosistemi pertinenti del veicolo e la loro integrazione in condizioni di sicurezza, è necessario applicare le disposizioni nazionali relativamente ai requisiti da rispettare e le verifiche necessarie;

CONSIDERATA l'esigenza di definire i requisiti tecnici cui devono essere conformi i sottosistemi costituenti i veicoli per ottenere l'autorizzazione di messa in servizio di cui all'art. 21 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

CONSIDERATA la circolare emanata da ANSF con nota Prot. 06651/2010 del 20 ottobre 2010 avente per oggetto "adeguamento del materiale rotabile oggetto della Disposizione RFI n. 30/2007 del 18.7.2007";

CONSIDERATA la circolare emanata da ANSF con nota Prot. 00113/2013 del 4 gennaio 2013 avente per oggetto "Norme tecniche nazionali di riferimento per la verifica di conformità dei sottosistemi costituenti il veicolo ferroviario";

CONSIDERATA l'esigenza di definire le norme tecniche nazionali di riferimento per la verifica di conformità dei sottosistemi costituenti il veicolo ferroviario, in sostituzione delle attuali disposizioni RFI n. 1/2003 del 21.01.2003, 62/2006 del 19.12.2006 e 30/2007 del 18.7.2007, recanti i requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile convenzionale ed alta velocità, per i processi di autorizzazione di messa in servizio di veicoli di nuova costruzione che non rientreranno in nessuno dei casi di deroga previsti dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità relative ai sottosistemi che costituiscono i veicoli;

CONSIDERATA l'esigenza di adeguare alcuni requisiti previsti dalla disposizione RFI n. 30/2007 recante i requisiti tecnici per l'adeguamento del materiale rotabile esistente;

CONSIDERATO l'art. 24 comma 3-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 che modifica il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

AL FINE di emanare le Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli, come indicato nel D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191, articolo 16;

DECRETA

Articolo 1

Emanazione nuovo standard tecnico relativo ai sottosistemi "materiale rotabile" e "controllo-comando e segnalamento di bordo" costituenti il veicolo

1. È emanato lo standard tecnico "Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli, come indicato nel D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191, articolo 16", riportato negli allegati al presente decreto.
2. Lo standard di cui al comma precedente stabilisce le disposizioni in merito ai requisiti tecnici per l'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari nuovi, rinnovati, ristrutturati o modificati, esclusi i veicoli utilizzati ai soli fini storici o turistici (ciò esclude i servizi passeggeri che si muovono in regolare servizio, nonché il traffico merci) e le locomotive da manovra, l'impiego delle quali è limitato nell'ambito delle località di servizio.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Lo standard di cui al comma 1 dell'articolo 1 si applica per le autorizzazioni di messa in servizio di veicoli nuovi, rinnovati, ristrutturati o modificati, ad eccezione di quanto stabilito agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i processi di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari di cui al comma 1, dovranno avvenire, a seconda del tipo di veicolo, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli allegati 1a, 1b e 1c al presente decreto.
3. Il decreto stabilisce le disposizioni in merito ai requisiti di compatibilità tecnica fra i sottosistemi pertinenti del veicolo e fra il veicolo e la rete necessari per ottenere l'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli.
4. Il decreto stabilisce anche le norme tecniche nazionali applicabili ai punti in sospeso della STI LOC&PAS, della STI Carri, della STI CCS e quelle applicabili ai casi specifici contenuti nelle STI stesse.
5. Per quanto riguarda i veicoli in corso di autorizzazione di messa in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche nazionali applicabili restano quelle nel rispetto dei quali è stato avviato il processo di autorizzazione; è facoltà del richiedente l'autorizzazione di messa in servizio l'applicazione su base volontaria delle norme tecniche nazionali stabilite dal presente decreto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- 1) Organismi notificati (NoBo): gli organismi che hanno il compito di valutare la conformità e l'idoneità dei componenti interoperabili, nonché l'attuazione delle procedure per la verifica CE dei sottosistemi.
- 2) Organismi designati (DeBo): organismi che hanno il compito di valutare la conformità del veicolo alle norme tecniche nazionali notificate.

- 3) Veicolo: un veicolo ferroviario con o senza trazione, che circola su ruote proprie su una linea ferroviaria. Un veicolo consiste di uno o più sottosistemi o parti di tali sottosistemi definiti in termini strutturali o funzionali.
- 4) Veicolo esistente: un veicolo che è, o è stato, in servizio in Italia o all'estero.
- 5) Norme tecniche nazionali: le norme tecniche nazionali che l'Italia, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva sull'interoperabilità, ha comunicato alla Commissione UE (note altresì come norme tecniche nazionali notificate).
- 6) Compatibilità tecnica: La proprietà di uno o più sottosistemi strutturali che hanno almeno un'interfaccia comune per interagire tra loro pur mantenendo il loro stato di funzionamento di progetto e livello di prestazioni.
- 7) Punti in sospeso (open points): punti che vertono su un argomento riconosciuto come importante, ma non coperto in una STI, cosa che può essere dovuta alla mancanza di accordo circa una soluzione condivisa, o al fatto che si ritiene l'argomento sia stato trattato in un'altra STI, ovvero che rivesta importanza limitata e non richieda un'armonizzazione, bensì possa essere disciplinato dagli Stati membri.
- 8) Caso specifico: parte del sistema ferroviario italiano che necessita di disposizioni particolari nelle STI Loc&Pas e STI Carri, temporanee o definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente.
- 9) Codici di buona pratica: norme/standard che godono di ampio riconoscimento nel settore ferroviario o in altri settori, allineati con lo stato dell'arte della tecnologia, e che possono essere utilizzati, in campo volontario, per la dimostrazione di conformità ai requisiti di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Articolo 4 **Requisiti tecnici**

1. Negli Allegati 1a, 1b e 1c del presente decreto sono riportati i requisiti tecnici da rispettare per ogni parametro tecnico della seguente tipologia di veicoli, al fine di ottenere l'Autorizzazione di Messa in Servizio (di seguito AMIS): In particolare gli allegati 1a, 1b e 1c riguardano:
 - a. Allegato 1a - requisiti tecnici delle locomotive e veicoli adibiti al trasporto passeggeri;
 - b. Allegato 1b - requisiti tecnici dei carri merci;
 - c. Allegato 1c - requisiti tecnici dei veicoli adibiti alla manutenzione dell'infrastruttura - mezzi d'opera.
2. Gli allegati di cui al comma 1 costituiscono il Documento Nazionale di Riferimento dell'Italia di cui all'articolo 3 della Decisione 2011/155/UE.
3. La classificazione di tutte le norme di cui agli allegati 1a, 1b e 1c nei gruppi A, B o C, conformemente all'allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE, verrà fatta attraverso la stipula di opportuni accordi di mutuo riconoscimento con gli altri Stati membri.

4. Nell'allegato 2 del presente decreto sono riportati l'obiettivo del documento nazionale di riferimento, di cui al comma 2, la spiegazione della struttura degli allegati 1a, 1b e 1c e le istruzioni per l'applicazione dei requisiti di cui agli stessi allegati.

Articolo 5

Disposizioni particolari per i processi di autorizzazione di messa in servizio

1. I requisiti di cui agli allegati 1a, 1b e 1c sono applicabili a tutti i processi di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari di cui al comma 1 dell'articolo 2, attivati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tranne nei casi in cui si applicano i comma successivi del presente articolo.
2. Nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n.191, per i casi di rinnovo o ristrutturazione di veicoli già in possesso di un'autorizzazione di messa in servizio, rilasciata nel rispetto delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, se si verifica che un requisito nazionale di cui agli allegati 1a, 1b e 1c coincida con un requisito STI, che si ritiene non applicabile al progetto in esame, i requisiti di riferimento da tenere in considerazione sono quelli definiti nelle norme nazionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. In caso di progetti o contratti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si applica la stessa fase di transizione definita nelle STI applicabili. Durante questo periodo di transizione l'applicazione del presente decreto non è obbligatoria. In tali casi è consentito applicare i requisiti tecnici vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6

Disposizioni particolari relative ai veicoli esistenti

1. Le disposizioni concernenti l'adeguamento dei veicoli esistenti ai requisiti di cui alle Disposizioni RFI n. 1/2003 e n. 30/2007, emanate con la stessa Disposizione RFI n. 30/2007, restano valide con la precisazione di cui al successivo comma 2.
2. Per gli aspetti tecnici di cui alla Disposizione RFI n. 30/2007, per i quali è previsto l'adeguamento in date successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, è facoltà del titolare dell'autorizzazione, su base volontaria, adeguare il veicolo ai requisiti di cui agli allegati 1a, 1b e 1c in alternativa ai requisiti di cui alle Disposizioni RFI n. 1/2003 e n. 30/2007.

Articolo 7

Disposizioni finali, pubblicazione ed entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 2 comma 5 e negli articoli 5 e 6, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni RFI n. 1/2003, 62/2006 e 30/2007 "recanti i requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile" e l'articolo 1 del Decreto ANSF n. 15/2010, concernente le norme per l'ammissione tecnica e per la circolazione dei mezzi d'opera, unitamente all'allegato 1 del Decreto stesso.

2. Il Documento Nazionale di Riferimento ERA/TD/2011-01/XA Versione 1.1 del 16/11/2014, attualmente pubblicato nel sito dell'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA), resta valido solo nei casi previsti al comma precedente. Poiché tale documento, dopo l'emanazione del presente decreto, sarà sostituito dal nuovo documento costituito dagli allegati 1a, 1b e 1c, lo stesso sarà pubblicato e continuerà ad essere reperibile sul sito internet dell'Agenzia (www.ansf.it).
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (www.ansf.it) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Firenze, XX XXXXXXXXXXXX 2015

IL DIRETTORE
ing. Amedeo Gargiulo